

Allegato "B" a mio atto Rep. 8.336 - Racc. 4.307

STATUTO

ART. 1 (Denominazione-sede-durata)

1. E' costituito, ai sensi degli artt. 35 e sgg. Del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS) un Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato "Progetto Musica Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore" in breve "Progetto Musica APS ETS".

2. L'Associazione ha sede legale a Valdagno (VI) ed intende operare prevalentemente nel territorio della Regione Veneto. E' attribuito all'Organo Amministrativo l'onere di indicare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'indirizzo completo dell'ente al fine di rendere conoscibile ai terzi il luogo di effettiva ubicazione dello stesso.

Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire e sopprimere, su delibera del Consiglio Direttivo, unità locali, sezioni e uffici di rappresentanza altrove.

3. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 (Norme di funzionamento)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore e dalle relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Natura)

L'Associazione non ha scopo di lucro, e indipendente, apartitica e aconfessionale. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria ed è improntata a principi di democraticità.

ART. 5 (Scopo e Oggetto)

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), in favore dei propri associati, loro familiari o terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'Associazione si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale, culturale e creativo degli associati e della collettività: in particolare essa nasce come incontro di persone che di comune accordo mettono in rete le loro

conoscenze e competenze al fine di promuovere attività culturali, formative, artistiche, ricreative e di crescita personale per bambini, giovani, adulti e anziani, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri associati e dell'intera comunità, e ad una più completa formazione umana, civile e sociale per un accresciuto benessere psico-fisico.

3. L'ente, in qualità di associazione corale, banda musicale e filodrammatica, ha per oggetto l'educazione, l'istruzione, la tutela, la diffusione e la pratica dell'attività e della cultura corale, bandistica, musicale, teatrale e artistica in genere in forma non professionistica, sia in locali chiusi che all'aperto, nonché attività educative, culturali, artistiche e ludico-ricreative in tutte le loro forme e manifestazioni, anche mediante pubblici eventi, con lo scopo di migliorare il benessere degli individui e la loro capacità di socializzazione. Sono inoltre negli intenti dell'associazione la promozione e la diffusione di una pedagogia tesa alla socializzazione e quindi allo sviluppo e alla valorizzazione delle capacità del singolo attraverso un rapporto costante tra la libera espressione e l'acquisizione di strumenti tecnici; di promuovere una cultura che guardi sia alla tradizione che alla ricerca di nuove tecniche e linguaggi.

Con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/17 le attività di interesse generale esercitate in via esclusiva o principale dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e dei propri associati, hanno ad oggetto:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al menzionato art. 5 del CTS.

A tale fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà svolgere iniziative di promozione culturale e sociale quali: iniziative culturali, musicali (orchestre, cori e bande), teatrali (anche filodrammatiche), ricreative, cinematografiche, di animazione e di ogni altra espressione artistica nonché spettacoli e concerti per la diffusione e la valorizzazione dell'arte, della musica e della cultura. E' specifico interesse dell'Associazione promuovere e realizzare iniziative ed attività rivolte alla conoscenza del territorio e della cultura, oltre che diffondere l'informazione su temi inerenti alla storia e

l'attualità del proprio territorio.

L'associazione si prefigge di praticare e propagandare le attività e le iniziative svolte, attraverso la pratica, l'insegnamento, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, con la fattiva collaborazione degli associati nonché di terzi, volontari e non. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà, nel rispetto dell'art.6 del Codice del Terzo Settore:

a) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica delle discipline sopra indicate;

b) organizzare e partecipare a manifestazioni culturali e/o di altro genere nonché organizzare eventi destinati ai propri associati, loro famigliari, tesserati e terzi. A titolo esemplificativo l'associazione potrà organizzare eventi pubblici come festival, rassegne, workshop, stage e meeting per favorire la pratica, la diffusione, la condivisione e lo scambio nelle attività sopra indicate con lo scopo di dare ai propri associati e non, la possibilità di conoscere, condividere e arricchire le proprie esperienze anche attraverso il confronto con le esperienze ed esibizioni di professionisti e non;

c) produrre e diffondere con i propri associati saggi di percorsi creativi e formativi, esibizioni, pièce teatrali, esibizioni musicali, performance di arti visive, esibizioni multidisciplinari e altre iniziative coerenti con gli scopi sociali;

d) organizzare e/o partecipare a corsi, attività e iniziative di formazione e di aggiornamento in favore dei propri associati, tesserati e terzi coerenti con gli scopi sociali. Permettere agli stessi di partecipare ad attività organizzate da altri ma coerenti ai propri scopi sociali previa delibera del consiglio direttivo;

e) organizzare viaggi per trasferte, in Italia e all'estero, utili e in stretta connessione al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alla legislazione vigente in tema di associazioni di promozione sociale;

f) realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di libri e di altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico e pacchetti multimediali esclusivamente per scopi istituzionali;

g) partecipare, aderire o collaborare a progetti e iniziative con altri enti, scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, società o associazioni;

h) operare in convenzione con soggetti pubblici e privati;

i) possedere, gestire, ottenere o concedere (ad altre associazioni) in locazione o in uso impianti o porzioni di essi e attrezzature;

l) cedere propri spazi pubblicitari;

m) esercitare, nell'ambito dello svolgimento delle proprie iniziative, attività di somministrazione di alimenti e

bevande;

n) svolgere attività commerciali a scopo di autofinanziamento.

4. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere al fine del perseguimento delle proprie finalità. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i luoghi nei quali essa si troverà ad operare il tutto nella convinzione che attraverso la cultura e la socializzazione si possa migliorare la vita degli associati e della collettività.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti prescritti dal predetto articolo 6 del CTS. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi e altre iniziative a scopo benefico, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Non sono ammessi tra gli associati enti, società o comunque soggetti diversi dalle persone fisiche.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dall'art. 35 del CTS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed avrà un anno di tempo per reintegrare il numero degli associati. In caso di mancato reintegro entro il termine stabilito, l'associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente

alla domanda di ammissione se accompagnata dal contestuale pagamento della quota associativa o, se successivo, dal momento del relativo pagamento.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

6. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

7. La qualità di Associato è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 (Volontari e Lavoratori)

1. L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i

rimborsi spesa di tipo forfetario.

4. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

5. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 36 CTS l'associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo da parte degli associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o decadenza.

2. L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo ed il recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione di tale comunicazione da parte dello stesso.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione sulla base della quale la decisione è stata adottata, dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata, PEC o qualsiasi altro mezzo che ne attesti la ricezione. Da tale momento, il socio è formalmente escluso.

4. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

5. L'associato può essere altresì escluso in fase di ammissione qualora il Consiglio Direttivo deliberi in tal senso, con delibera motivata, entro 60 giorni dall'assunzione della qualifica di associato, ai sensi del precedente art. 6.5.

6. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale di rinnovo entro la fine dell'esercizio successivo a quello di iscrizione o del precedente rinnovo. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, verifica l'intervenuta decadenza degli associati e trasmette i nominativi al Consiglio Direttivo al fine dell'aggiornamento del Libro Associati.

ART.10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

2. Le riunioni degli organi sociali possono tenersi in presenza e con strumenti informatici (audio e video conferenza) purché sia rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti e sia consentito a chi di dovere di effettuare gli opportuni accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dagli appositi verbali, in particolare: l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, la constatazione delle modalità di votazione e la proclamazione dei risultati delle votazioni, identificando i favorevoli, gli astenuti e i dissenzienti. Deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti agli ordini del giorno da riassumere, a loro richiesta, negli appositi verbali.

3. A favore di coloro che sono preposti alle cariche associative o a talune di esse può essere previsto un compenso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS.

ART. 11 (L'assemblea)

1. Hanno diritto a partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti nel Libro degli Associati da almeno 15 giorni ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva assemblea al superamento di tale numero, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in ulteriore subordine da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa, coadiuvato dall'assistenza di un Segretario, qualora la verbalizzazione non debba essere affidata per legge al Notaio.

4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il

luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ovvero spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso fisso nella sede dell'associazione. Nell'avviso di convocazione dovranno eventualmente essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo, se nominato, lo ritengano necessario.

6. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, le votazioni dell'assemblea sono di norma effettuate con modalità palese. Si procederà, tuttavia, con scrutinio segreto qualora la delibera abbia ad oggetto la nomina o la revoca di cariche sociali, l'adozione di provvedimenti disciplinari, o comunque qualsiasi decisione che riguardi direttamente la sfera personale degli associati.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea tra i suoi compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale, ricorrendone l'obbligo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- rileva l'intervenuta decadenza degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea Straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

3. Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. La scelta della composizione del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente all'assemblea degli associati. In sede di nomina da parte dell'assemblea degli associati dei componenti il Consiglio direttivo devono essere tra questi individuati: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 4 a 7 membri eletti dall'assemblea e scelti tra le persone fisiche associate.

3. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti al medesimo incarico per n. 3 mandati.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà darne tempestiva comunicazione alla prima assemblea ordinaria utile, la quale provvederà alla sostituzione degli stessi. Il consigliere così nominato subentra nella carica per la restante durata del mandato del Consiglio Direttivo. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio direttivo e dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea per la nomina del nuovo organo.

In merito alle cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria

e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in merito alla definizione della quota associativa;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina le modalità di ammissione degli associati;
- delibera in merito all'esclusione degli associati ai sensi del precedente art. 6.5;
- designa l'Ente del Terzo Settore a cui devolvere il patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, da sottoporre al vaglio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.

6. Le decisioni del Consiglio Direttivo, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine, il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, PEC, posta elettronica ed altri mezzi simili), almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

7. Il Consiglio Direttivo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

3. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. L'assemblea, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 C.C.. I componenti dell'organo di controllo

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, C.C ..

3. Nel caso di organo di controllo collegiale lo stesso dura in carica tre anni, è composto di tre membri effettivi associati o non associati, rieleggibili, dei quali almeno uno in possesso dei requisiti di cui sopra, eletti dall'assemblea degli associati. Sia in caso di organo monocratico che di organo collegiale, qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare uno o più membri dello stesso, il Consiglio Direttivo deve tempestivamente convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti e dell'eventuale nuovo Presidente.

4. Il Presidente dell'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea degli associati.

5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, l'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o obbligatoriamente qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117 del 2017, deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ART.19 (Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo e per quelle la cui verbalizzazione è affidata per legge a un notaio; cura la corrispondenza, la corretta tenuta dei libri sociali e la comunicazione verso l'esterno.

2. Il Tesoriere cura la corretta gestione contabile dell'ente; quest'ultimo può essere delegato dal Consiglio Direttivo a operare sui conti correnti bancari e postali dell'associazione congiuntamente al Presidente e al Vice Presidente.

ART. 20 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 21 (Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo e perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite pertanto gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e comunque compatibile con la propria natura e forma giuridica.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve

comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

ART. 23 (Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale. L'anno sociale decorre dal 01 agosto al 31 luglio di ogni anno.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione, deve esser redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dagli artt. 13 e 87 del CTS e dalle norme correlate e connesse e deve essere depositato a cura del presidente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, su designazione del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato a margine ex art. 51 L.N.

Firmato: Massimo Maria Gonzo

Firmato: Francesca Cirillo (L.S.)